

Processo verbale della seduta del 1 ottobre 2025

L'anno 2025, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 15:00 in Perugia, presso la Sala Trasimeno dell'Assemblea Legislativa (Palazzo Cesaroni), si è riunito in seconda convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria.

Viste le **deleghe** (art. 11 della Legge regionale n. 20/2008): alla Presidente del Consiglio del Comune di Perugia Elena Ranfa da parte della Sindaca Vittoria Ferdinandi; alla Consigliera Francesca Pasquino da parte del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti; alla Vicesindaco Sara Motti da parte del Sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti; al Vicesindaco Giuseppe Bernicchi da parte del Sindaco di Città di Castello Luca Secondi; all'Assessore Luigina Renzi da parte del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti; agli Assessori Marco Iapadre (per il punto 3) e Marco Schenardi (per il punto 4) da parte del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi; all'Assessore Luca Tramini da parte del Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli;

Costata in apertura di seduta la presenza dei seguenti componenti:

- Batini Claudio, Consigliere del Comune di Terni, che partecipa in presenza;
- Bernicchi Giuseppe, Vicesindaco del Comune di Città di Castello, collegato a distanza;
- Burico Matteo, Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, collegato a distanza;
- Caprini Andrea, Consigliere del Comune di Todi, collegato a distanza;
- Conticelli Marco, Sindaco del Comune di Porano, collegato a distanza;
- Giovannini Federico, Consigliere del Comune di Orvieto, collegato a distanza;
- Guerrieri Andrea, Consigliere del Comune di San Giustino, collegato a distanza;
- Iapadre Marco, Assessore del Comune di Terni, collegato a distanza;
- Moretti Michele, Sindaco del Comune di Marsciano, collegato a distanza;
- Motti Sara, Vicesindaco del Comune di Corciano, collegata a distanza;
- Nicchi Alessio, Consigliere del Comune di Gubbio, collegato a distanza;
- Pacini Leonardo, Consigliere del Comune di Foligno, che partecipa in presenza;
- Paradisi Monia, Consigliera di Città di Castello e Vicepresidente del CAL, che partecipa in presenza;
- Pasquino Francesca, Consigliera della Provincia di Perugia, collegata a distanza;
- Persici Gloria, Consigliera del Comune di Castiglione del Lago, collegata a distanza;
- Poggiani Rebecca, Consigliera del Comune di Narni, collegata a distanza;
- Posti Leonardo, Consigliere del Comune di San Venanzo, collegato a distanza;
- Proietti Scorsoni Avio, Sindaco del Comune di Amelia, collegato a distanza;
- Ranfa Elena, Presidente del Consiglio del Comune di Perugia, che partecipa in presenza;
- Rosi Alessio, Consigliere del Comune di Marsciano, che partecipa in presenza;
- Renzi Luigina, Assessore del Comune di Spoleto, collegata a distanza;
- Russo Andrea, Consigliere del Comune di Norcia, collegato a distanza;
- Ruggiano Antonino, Sindaco del Comune di Todi, collegato a distanza;
- Schenardi Marco, Assessore del Comune di Terni, collegato a distanza;
- Sottili Giacomo, Consigliere del Comune di Magione, che partecipa in presenza;
- Tagliavento Alessia, Consigliera del Comune di Gualdo Cattaneo, collegata a distanza;
- Veneri Stefano, Consigliere del Comune di Cascia, collegato a distanza.

Accertata la validità della seduta (presenti n. 27 componenti), il **Presidente del CAL Erigo Pecci** dichiara aperti i lavori del Consiglio delle autonomie locali.

Successivamente all'appello si collegano a distanza i seguenti componenti:

- Antonelli Laura, Sindaco del Comune di Collazzone;
- Tramini Luca, Assessore del Comune di Narni.

Alla seduta partecipa in presenza come uditor l'**Assessore all'urbanistica del Comune di Montefalco Ing. Monia Scarponi**, delegata dal Sindaco di Montefalco Alfredo Gentili.

1) **Comunicazioni:** Il Presidente comunica ai componenti presenti che al termine della seduta si riunirà il gruppo di lavoro per iniziare i lavori di revisione del regolamento interno del CAL.

2) **Approvazione del processo verbale della seduta del 23 settembre 2025:** non essendo pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento interno del CAL il verbale è approvato senza necessità di votazione.

3) Il **Presidente Pecci** passa al punto n. 3 all'ordine del giorno della seduta: **DGR n. 923 del 18.09.2025 avente ad oggetto "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Preadozione".**

Illustra l'atto l'Ing. **Leonardo Naldini**, Dirigente del Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale della Regione Umbria, affiancato dal **dott. Luca Squadroni**, Responsabile della sezione amministrativo-finanziaria e dalla dott.ssa **Daniela Faraghini**.

"Buonasera a tutti, per il disegno di legge che presentiamo oggi è stata fatta la scelta di procedere ad una riscrittura totale della precedente legge regionale perché, per effetto primariamente delle modifiche introdotte progressivamente nel tempo alla legge nazionale che regola la materia, di fatto gli articoli da correggere sarebbero stati eccessivi e quindi abbiamo preferito procedere ad una riscrittura completa della legge regionale in materia. Parliamo di trasporto pubblico non di linea, quindi stiamo parlando sostanzialmente di taxi e di noleggio con conducente. La legge riguarda essenzialmente due grandi ambiti: le Province, che sono i soggetti che devono organizzare le commissioni che valutano l'adeguatezza dei requisiti professionali, e non solo, degli aspiranti soggetti che intendono avere una licenza di questo tipo e i Comuni, che invece devono legiferare e individuare le loro necessità in termini sia di NCC che di taxi. Per cercare di aiutare un po' la discussione noi abbiamo riassunto (nella tabella che è stata inviata dalla Giunta regionale insieme al disegno di legge) tutte quelle che sono le principali novità rispetto alla legge regionale precedente. Parto dicendo che sostanzialmente discipliniamo il trasporto pubblico non di linea effettuato con autovetture fino a nove posti, quindi non stiamo parlando di autobus, ma di quello che si dice gruppo N delle vetture: natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale. Ovviamente questa cosa è interessante per quei soggetti che hanno servizi NCC come la classica carrozzella trainata da cavalli; non so quanto sia in uso in Umbria, ma sicuramente è in uso in altre città dell'Italia. Quindi noi sostituiamo la legge regionale 17 del 1994 e facciamo riferimento alla legge nazionale 21 del 1992 che, come vi dicevo all'inizio, è la legge nazionale modificata per effetto di una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.183 del 29 ottobre scorso) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo stesso della legge. Tale sentenza travolge anche la legge regionale dell'Umbria in materia, che prevedeva sostanzialmente, tra i requisiti per poter concedere queste licenze, la residenza in uno dei comuni dell'Umbria. Quindi è incostituzionale chiedere che il soggetto che si candida ad avere una licenza debba avere la residenza in Umbria. Vi riassumo brevemente quelle che sono a questo punto le nuove disposizioni che il disegno di legge prevede per le Province: all'articolo 3 vengono disciplinate le commissioni provinciali per la formazione e la conservazione del ruolo. Abbiamo ricevuto dai servizi provinciali delle richieste affinché la commissione sia presieduta non solo da un dirigente, come era previsto dalla precedente legge, ma anche da un suo delegato e che sia prevista l'individuazione di un sostituto per ogni componente effettivo della commissione, per evitare la necessità di riconvocare le commissioni laddove mancassero per indisponibilità alcuni componenti. È stato tolto il rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane), in quanto si ritiene sufficiente la presenza del dirigente della Provincia a rappresentare gli interessi dell'organo istituzionale. Considerando che c'è, storicamente, un numero piuttosto esiguo di richieste di iscrizione alla sezione conducenti dei natanti, quindi stiamo parlando di barche, si ritiene sufficiente che l'esperto nautico, che è previsto nella commissione, partecipi ai lavori solo in presenza di richieste di iscrizione in tale sezione e che, laddove non ci siano richieste di abilitazione per i natanti, non venga proprio convocato. Abbiamo poi collegato la nomina e la durata della commissione non più alla durata del Consiglio provinciale, ma a quella del Presidente della Provincia, perché è noto che, con la recente riforma il Consiglio Provinciale, questo dura solo

due anni, mentre il Presidente ne dura quattro. Abbiamo previsto in maniera puntuale il rimborso da dare alle Province per le spese sostenute per i gettoni di presenza liquidate ai membri esterni delle commissioni, con criteri e modalità che individuerà la Giunta regionale, nei limiti che sono stati previsti dalla specifica legge regionale n.4 del 2011, all'articolo 9, che sostanzialmente riassume in 30 euro a seduta; quindi c'è una precisa previsione economica in questo senso. In prima applicazione la commissione è costituita entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro 45 giorni dall'elezione del Presidente della Provincia; quindi, ad ogni nuovo Presidente, si rinnova la commissione. Le modalità per l'iscrizione al ruolo variano, come è previsto all'articolo 6, quindi l'aspirante non deve più dimostrare, ma autocertificare, il possesso dei requisiti, e spetta poi all'organo pubblico la verifica dell'autocertificazione. L'aspirante deve indicare l'eventuale possesso dell'idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni, al fine di sostenere l'esame integrativo: in sostanza chi viene da fuori non deve ripetere per intero l'esame per essere abilitato alla stessa professione in Umbria, ma deve sostenere solo quello che si chiama esame integrativo (introdotto all'art. 7 del Ddl), che verte sostanzialmente nella conoscenza del territorio dell'Umbria, dando per scontato che tutti gli altri requisiti siano stati già verificati dalle altre Regioni in sede del rilascio originario dell'abilitazione. All'articolo 8, questa è una modifica piuttosto importante che deriva dalla modifica della legge nazionale in questo senso, si prevede un calendario unico regionale degli esami, quindi non ci sono più le due Province che operano indipendentemente tra di loro, ma si deve prevedere almeno una cadenza mensile degli esami, per evitare che potenziali soggetti interessati debbano aspettare 2, 3, 4, 5 mesi per poter essere eventualmente abilitati. Considerando l'entità delle domande di iscrizione storiche, si ritiene più che sufficiente garantire la cadenza mensile a livello regionale, prevedendo quindi un calendario unico delle sessioni di esame che sarà concordato tra le due Province, con criteri e modalità definiti da un atto della Giunta regionale per stabilire, per esempio, la ripartizione del numero di licenze tra la Provincia di Terni e quella di Perugia, che ad esempio potrebbe dipendere dal rapporto della popolazione, dando atto comunque di un accordo tra le due. Nel medesimo atto, e anche in questo caso sto facendo degli esempi per farvi capire qual è la tipologia di atto che la Giunta regionale potrebbe adottare, si potrebbe anche prevedere un numero minimo di candidati per lo svolgimento della sessione di esame, quindi anche se il calendario prevede almeno una sessione al mese, laddove in quella sessione non ci siano candidati o siano inferiori a una certa soglia, la commissione potrebbe non riunirsi. Il calendario unico deve essere definito congiuntamente dalle due commissioni provinciali entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo. In sede di prima applicazione il calendario deve essere definito dalle nuove commissioni entro 30 giorni dalla loro costituzione. Adesso passo invece alle novità per quanto riguarda i Comuni. All'articolo 2 abbiamo apportato alcune modifiche ai regolamenti comunali: non è una grandissima novità, ma la legge 21 a livello nazionale ha aggiunto il velocipede all'elenco dei mezzi di trasporto oggetto di NCC. Il velocipede lo potremmo chiamare con il nome più classico di risciò. Tra la normativa di riferimento per la stesura dei regolamenti comunali è stato aggiunto anche l'articolo 5 bis della legge 21 del '92, relativo all'accesso nel territorio di altri Comuni. Quindi tale articolo regola la facoltà per il Comune di disciplinare l'accesso nel suo territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati".

Vengono chieste dal **Presidente Pecci** al dirigente Naldini delucidazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 bis della l. n. 21/92 sull'utilizzo della licenza in un Comune diverso da quello del rilascio della licenza. L'ing. **Naldini** spiega che si tratta solo di una facoltà per i Comuni di disciplinare con propri regolamenti tale possibilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 bis della legge 21 del 1992, che prevede anche la possibilità da parte dei Comuni di limitare l'accesso nelle zone a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, oppure condizionarlo al pagamento di una certa somma, fermo restando che l'inizio del servizio non può che essere nel Comune che ha rilasciato la licenza.

L'ing. **Naldini** continua poi l'illustrazione dell'atto: *“Stavo parlando dei temi della sospensione, revoca e decadenza. La legge nazionale è stata modificata in questo senso, e le associazioni di categoria avevano chiesto nel tempo che anche la legge regionale si conformasse alle previsioni della legge nazionale, che ha allentato un po' la severità delle sanzioni. In particolare la nuova norma prevede che alla prima inosservanza delle norme della legge regionale ci sia una sospensione dal servizio di un mese, due mesi alla seconda inosservanza, tre mesi alla terza inosservanza, alla quarta inosservanza i Comuni dispongono la revoca della licenza. Mentre nella configurazione attuale della legge regionale è previsto sei mesi di sospensione alla prima inosservanza e la revoca della licenza alla seconda. Quindi è evidente che le associazioni hanno chiesto immediatamente che ci conformassimo alla legge nazionale. Le sospensioni devono anche essere comunicate alla Camera di Commercio ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge nazionale. Poi c'è una norma transitoria che prevede che i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debbano adeguare i loro regolamenti ai sensi della nuova normativa. Concludo dicendo che anche su richiesta delle stesse associazioni di categoria sono stati introdotti dei requisiti morali più stringenti sui candidati autisti, non consentendo l'iscrizione al ruolo in presenza di particolari reati particolarmente confliggenti con la natura della professione oggetto della presente legge, a tutela ovviamente degli utenti. In particolare non è consentita l'iscrizione al ruolo in presenza di condanne per alcuni reati specifici quali: contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio o per reati legati al traffico di stupefacenti. E altro grande tema non aver subito condanne per reati legati allo sfruttamento della prostituzione, né condanne definitive a uno o più anni, per reati come lesioni personali, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. Questa è una cosa sulla quale le stesse associazioni di categoria ci hanno pressato fortemente e noi abbiamo ritenuto opportuno andare dietro alle loro sollecitazioni, sempre con l'idea di andare verso la tutela dell'utenza trasportata. In succinte parole queste sono le modifiche sostanziali che sono state introdotte con la nuova legge rispetto alla legge precedente, che chiaramente viene abrogata, tranne un articolo tecnico per mantenere in vigore le attuali commissioni finché non vengono nominate le nuove”.*

Conclusa l'illustrazione i funzionari regionali restano a disposizione di eventuali domande e richieste di chiarimento.

Il **Presidente Pecci** chiede quale sia l'articolo di riferimento per la guida in stato di ebrezza. Gli viene risposto dall'ing. **Naldini** e dal dott. **Squadroni** che si tratta dell'articolo 5, e viene letta integralmente la lettera e) del comma 1: *“non aver riportato a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale uno, o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente non inferiore ad un anno per uno più reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza)”.* Viene anche letta la lettera f): *“non aver riportato a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n.75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione)”.*

La **Vicepresidente del CAL Monia Paradisi** interviene per chiedere se viene periodicamente previsto un riesame per il mantenimento dei requisiti che sono chiesti inizialmente. La **dott.ssa Daniela Faraghini** risponde che la Provincia fa la verifica di tutti gli iscritti a ruolo ogni cinque anni e quindi vengono verificati i requisiti che erano necessari per l'iscrizione a ruolo. Qualora ci fossero problemi, vengono trasmessi i nominativi alla Camera di Commercio, la quale avvia il procedimento di cancellazione. Il **dott. Squadroni** aggiunge che chiaramente questo significa che qualora il disegno di legge venisse approvato, la verifica verrà fatta con i nuovi requisiti.

Chiede di intervenire l'**Assessore Lugina Renzi del Comune di Spoleto** per chiedere in quale articolo viene trattata la guida in stato di ebrezza. Il **Presidente Pecci** risponde che si tratta dell'art. 5, comma 1, lett. e).

Chiede di intervenire l'**Assessore del Comune di Terni Marco Iapadre** per formulare una osservazione e chiedere all'Ing. Naldini se è stata fatta qualche considerazione in merito. Premesso il favore con cui è stata accolta questa iniziativa volta, da una parte, al necessario allineamento normativo con la legge nazionale e, dall'altro, a dare impulso alla materia del trasporto pubblico non di linea, considerato che nella proposta di legge è previsto – come è stato detto durante l'illustrazione – un rimborso per le Province per l'istituzione delle Commissioni, l'Assessore Iapadre chiede se possa essere previsto un contributo in tal senso anche per i Comuni proprio per dare maggior impulso a questo servizio e prevedere delle risorse aggiuntive per la preparazione dei bandi. L'Ing. Naldini risponde che il tema fondamentale è che il rimborso per le Province deriva dal fatto che sostanzialmente sono gli enti delegati dalla Regione per trattare in propria vece il tema degli esami di abilitazione. I Comuni invece esercitano le loro prerogative nella stesura dei regolamenti comunali in virtù di un'autorità primigenia, per cui non sono delegati dalla Regione e quindi la Regione non prevede alcun rimborso verso di loro proprio in quanto non c'è questo tema della delega, ma i Comuni agiscono direttamente in virtù delle previsioni originali della Legge 21.

L'**Assessore Iapadre** replica che aveva molto chiaro questo passaggio, ma che la finalità dell'osservazione era volta a evidenziare come la revisione della legge regionale potesse essere l'occasione per dare impulso a questo tipo di servizio e all'attività istruttoria del Comune, fermo restando che il Comune di Terni in tal senso già si è attivato per l'aggiornamento del proprio regolamento. Quindi l'intento della proposta era quello di aiutare tutti i Comuni, anche quelli che non avevano intenzione di mettere mano al regolamento. Ribadisce che a suo parere le risorse sarebbero utili per dare impulso a questo tipo di servizio, come per esempio mettere a bando nuove licenze. L'Ing. Naldini ribadisce che i Comuni possono già fare quello che sta dicendo l'Assessore Iapadre senza comunque la necessità di una contribuzione ulteriore a carico della Regione. Fa anche presente che laddove comunque si volesse introdurre un emendamento in tal senso alla legge, ci sarebbe bisogno anche di un parere degli uffici finanziari, visto che la dotazione finanziaria è stata individuata in maniera molto puntuale.

Il **Presidente Pecci** chiede in quale momento viene stabilito il numero e quindi la quantità delle licenze concesse. L'Ing. Naldini risponde che esso viene stabilito nel regolamento comunale e che quindi c'è una discrezionalità dei Comuni a riguardo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il **Presidente Pecci** propone di mettere in votazione l'atto in esame.

La votazione effettuata alle ore 15:40 sulla DGR n. 923 del 18.09.2025 avente ad oggetto "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Preadozione" fornisce il seguente risultato:

Presenti: 27

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 2

Esito: il CAL approva

Il CAL con **Deliberazione n. 21 del 1 ottobre 2025** esprime parere favorevole (Allegato A pubblicato alla voce [delibere](#) CAL sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria).

4) Si passa quindi al punto n. 4 all'odg; **Designazione 12 Assessori comunali individuati dalle Zone sociali per la ricostituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art. 23 della l.r. n.1/2016 in materia di politiche giovanili (DGR n.329/2025)**

Il **Presidente Pecci** comunica che sono arrivati tutti i nominativi da parte dei Comuni capofila delle zone sociali, pertanto il CAL oggi deve deliberare le seguenti designazioni:

- per la Zona sociale 1: Letizia Guerri, Assessore del Comune di Città di Castello;
- per la Zona sociale 2: Costanza Spera, Assessore del Comune di Perugia;
- per la Zona sociale 3: Scilla Cavanna, Assessore del Comune di Assisi;
- per la Zona sociale 4: Alessia Marta, Assessore del Comune di Todì;
- per la Zona sociale 5: Anna Buso, Assessore del Comune di Panicale;
- per la Zona sociale 6: Maria Anna Stella, Assessore del Comune di Norcia;
- per la Zona sociale 7: Carlotta Colaiacovo, Assessore del Comune di Gubbio;
- per la Zona sociale 8: Alessandra Leoni, Assessore del Comune di Foligno;
- per la Zona sociale 9: Luigina Renzi, Assessore del Comune di Spoleto;
- per la Zona sociale 10: Sara Marcucci, Assessore del Comune di Acquasparta;
- per la Zona sociale 11: Silvia Tiberti, Assessore del Comune di Narni;
- per la Zona sociale 12: Elisabetta Guidantoni, Assessore del Comune di Monteleone d'Orvieto.

La votazione effettuata alle ore 16:00 sui nominativi proposti dai Comuni capofila delle 12 zone sociali, fornisce il seguente risultato:

Presenti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 0

Astenuti: 1

Esito: il CAL approva

Il CAL con **Deliberazione n. 22 del 1 ottobre 2025** esprime parere favorevole sulle designazioni dei 12 Assessori alle politiche giovanili proposti dai Comuni capofila delle zone sociali (Allegato B pubblicato alla voce delibere CAL sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria).

Alle ore 16:05 la seduta si conclude.

Estensore e verbalizzate: Dott.ssa Vania Bozzi

Presidente: Erigo Pecci

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)